

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 28 APRILE 2016

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE</p>
--	--

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 18/09/2008 E SUCCESSIVA DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 77 DEL 10/07/2014

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile**, alle ore **12.04**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **65217** del **22.04.2016** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **30** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 2459 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **- 4 MAG. 2016**

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **4 MAG. 2016**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **15 MAG. 2016**:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **16 MAG. 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCILO Maria Antonietta	NO
3	BOVA Filippo	SI	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	SI
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	NO			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Neto Mattia Fortunata, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Patrizia Maria, Marino Giuseppe, Marciànò Angela, Quattrone Agata e Muraca Giovanni. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 10 DEL 18/09/2008 E SUCCESSIVA DELIBERA DI COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 77 DEL 10/07/2014".

Informa che è pervenuto al tavolo della Presidenza un emendamento presentato dal Consigliere Nicola Paris, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 68150 del 28.04.2016 e concede la parola allo stesso per la relazione.

Posto in votazione per alzata di mano, l'emendamento viene approvato **a maggioranza** dai 22 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 20** (ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, LAPELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, SERA, SERRANO' E MARINO), **voti contrari 1** (RIPEPI), **astenuti 1** (D'ASCOLI).

Pone quindi in votazione la delibera in discussione, che viene approvata **a maggioranza** dai 23 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 21** (ALBANESE, BOVA, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, LAPELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MILETO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, SERA, SERRANO' E MARINO), **voti contrari 2** (DATTOLA Lucio e RIPEPI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 18/03/2008 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina delle concessioni delle aree nonché del relativo esercizio delle diverse attività dello spettacolo viaggiante di cui alla Legge 18/03/1968 n.337;
- con successiva delibera della Commissione Straordinaria n.77 del 10/07/2014 sono state approvate delle modifiche e delle integrazioni al predetto Regolamento;

Preso atto della necessità di apportare ulteriori modifiche al predetto regolamento, emerse e rappresentate dai componenti della Commissione Parco di cui all'art. 20 del regolamento, istituita con determina dirigenziale n.2410 del 03/08/2015, a seguito di problematiche attinenti la complessa organizzazione del luna park, previsto in occasione delle festività patronali ricorrenti;

Valutate le proposte di modifica, in particolare per ciò che attiene agli articoli 13 e 15 del Regolamento, pervenute dalla Commissione Parco i cui componenti sono stati designati dall'ANESV, l'Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale;

Acquisiti i pareri, rispettivamente:

- dalla commissione Consiliare Permanente "Politiche Sociali e del Lavoro" in data 24/02/2016 con prot.n.28728;
- dalla Commissione Consiliare Permanente "Statuto e Regolamenti" in data 31/03/2016 con prot.n.52101;

Vista la nota del Segretario Generale prot.n.48911 del 24/03/2016 con la quale viene richiesta la proposta deliberativa da adottare in Consiglio Comunale nella sua prima seduta utile;

Ritenuto opportuno adeguare il regolamento vigente alle modifiche richieste ed approvate dalla Competente commissione Consiliare, relativamente agli articoli 13 e 15, secondo lo schema allegato al presente atto, quale parte integrante dello stesso;

Richiamato l'art.42, comma 2, lett.a) del D.Lgs.267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza ad adottare l'atto di cui trattasi;


Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e dato atto che non occorre il parere della regolarità contabile, non comportando il presente atto alcuna spesa;

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

- di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento delle Attività dello Spettacolo Viaggiante approvato con delibera di CC n.10 del 18/09/2008 e successivamente modificato ed integrato con delibera di Commissione Straordinaria n.77 del 10/07/2014, relativamente agli articoli 13 e 15 come da allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di porre in duplice pubblicazione all'albo pretorio le modifiche al regolamento sopra citato, ai sensi dell'art.124, comma 3, del vigente Statuto Comunale, per la durata di giorni quindici dopo che la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva;
- di disporre altresì la pubblicazione delle modifiche al regolamento sul sito istituzionale dell'Ente.



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

ALLEGATO DELIBERA C.C. N. 23/2015

REGOLAMENTO SPETTACOLO VIAGGIANTE- CIRCHI E SIMILI

INDICE.

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto Pag. 1

Art. 2- Destinazione e concessione delle aree Pag. 1

CAPO II° - PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 3 - Definizione, classificazione e dimensione dei parchi Pag. 2

Art. 4 - Programmazione dei parchi temporanei Pag. 2

Art. 5 - Domanda e documentazione per la concessione delle aree Pag. 3

Art. 6- Formazione delle graduatorie Pag. 4

Art. 7- Assegnazione dei posteggi Pag. 4

Art. 8- Adempimenti per il rilascio delle autorizzazioni Pag. 5

Art. 9- Prescrizioni ed obblighi dell'esercente durante l'apertura Pag. 5

Art. 10 - Orario dei parchi Pag. 5

Art. 11 - Obbligo di frequenza e sospensive Pag. 6

Art. 12 - Cambio di attrazione Pag. 6

Art. 13- Attrazione novità Pag. 6

Art. 14 - Successione Pag. 7

Art. 15 - Cessione attività Pag. 7



Art. 16 - Banchi commerciali	Pag. 7
Art. 17- Carovane e carriaggi	Pag. 8
Art. 18 - Parchi non programmabili	Pag. 8
Art. 19 - Parchi per i manenti	Pag. 8
Art. 20- Commissione di Parco	Pag. 8

CAPO III°- INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI O DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 21 - Individuazione aree per singole attrazioni o per piccoli complessi di attrazioni	Pag. 9
Art. 22 -Modalità di assegnazione degli spazi per le singole attrazioni o per piccoli complessi di attrazioni	Pag. 9
Art. 23 -Eventi o manifestazioni occasionali	Pag. 9

CAPO IV° . CIRCHI E ATTIVITÀ SIMILARI

Art. 24 - Complessi circensi e simili	Pag. 10
Art. 25 - Classificazione complessi circensi	Pag. 10
Art. 26- Presentazione delle domande.....	Pag. 10
Art. 27 -Assegnazione delle aree	Pag. 11
Art. 28 - Prescrizioni	Pag. 11
Art. 29 - Licenza d'esercizio	Pag. 12
Art. 30- Altre sezioni dello spettacolo viaggiante	Pag. 12
Art.30 bis - Attività circensi da esercitarsi su suolo privato	Pag.12

CAPO V°- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Elenco aree e calendario attività	Pag. 13
Art. 32- Sospensione o revoca della concessione per pubblico interesse	Pag. 13
Art. 33 -Sanzioni	Pag. 13
Art. 34 -Abrogazione di norme precedenti	Pag. 14
Art. 35- Norma finale	Pag. 14





CITTA' DI REGGIO CALABRIA

ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

VIA VICENZA,2

REGOLAMENTO SPETTACOLO VIAGGIANTE – CIRCHI E SIMILI

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI



Art.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione delle aree per l'installazione delle attività di spettacolo viaggiante, ivi compresi i circhi e le esibizioni di auto-moto acrobatiche, sul territorio comunale.
2. Ai sensi della Legge 18/3/1968 n.337, sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, compresi i giochi gonfiabili.
3. La classificazione delle attività di cui al comma 2 è compresa nell'elenco ministeriale adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa Legge n. 337/1968 ed approvato con D.M. del 23/04/1969 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sono ricomprese in tale classificazione tutte le Sezioni inserite nell'elenco.

Art. 2 Destinazione e concessione delle aree

1. Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono individuate dall'Amministrazione Comunale, con provvedimento della Giunta Comunale da adottarsi nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in ottemperanza all'art.9 della Legge n.337/1968.
2. Delle aree individuate o comunque disponibili per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante, dei circhi e delle esibizioni di auto moto-acrobatiche viene redatto apposito elenco, da aggiornarsi almeno una volta l'anno, di massima entro il mese di giugno, ove viene fissato il periodo di utilizzo delle aree stesse.
3. Può essere autorizzata la costituzione di parchi e/o autorizzata l'attività di singole attrazioni su aree pubbliche o private adibite ad uso pubblico. In concomitanza con la costituzione del parco nel periodo delle festività patronali non può costituirsi alcun altro tipo di parco divertimenti.

Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Amministrazione Comunale potrà individuare ulteriori aree per installazione di singole attrazioni in concomitanza di periodi festivi (il natale – il carnevale – la pasqua, etc.) con durata specifica per ogni singolo evento e/o attrazioni.

CAPO II° PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art.3

Definizione, classificazione e dimensione dei parchi

1. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti.
 2. Sono parchi di divertimento temporanei i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a 90 giorni all'anno ed insistono su una medesima area di cui il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità. I parchi temporanei possono essere divisi in programmabili e non programmabili.
 3. Sono parchi di divertimento permanenti i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a 90 giorni all'anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità a titolo di proprietà o la concessione in locazione pluriennale.
 4. Rientrano nella definizione di permanente tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno 60 giorni all'anno.
 5. I parchi di divertimento sono classificati, ai sensi dell'art.26 del D. M. del 23/05/2003, pubblicato sulla G.U. n.170 del 24/07/2003, secondo il seguente raggruppamento:
 - a) I^ Categoria – Parchi Grandi – costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;
 - b) II^ Categoria – Parchi Medi – costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;
 - c) III^ Categoria – Piccoli parchi - costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a 10, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie. Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico, naturalistico, a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti;
 - d) attrazioni minori – funzionano in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale addetto e non hanno ingombro superiore a mq.1,5 (pugnometri, oroscopi, calciometri etc.). Dette attrazioni non sono soggette a particolari limitazioni quantitative e vanno posizionate secondo le indicazioni fornite dagli Uffici competenti.
- Ai sensi del D.M. 18/05/2007 e successive modifiche ed integrazioni, vengono individuate e definite le seguenti figure professionali:
- a) Gestore: soggetto che ha il controllo delle attrazioni e cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art.69 del TULPS; nei parchi di divertimento, il gestore può essere sostituito dal Direttore Tecnico o Responsabile della Sicurezza che, con formale delega, può essere preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni;
 - b) Conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività.
- Ai fini del presente Regolamento, l'esercizio del parco è soggetto all'autorizzazione di cui all'art.69 del TULPS corredata dal prescritto parere tecnico della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo.



Art.4

Programmazione dei parchi temporanei

1. Il Comune, individuate le aree di cui all'art.2, predispone un apposito calendario dei parchi temporanei da tenersi su aree pubbliche, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria nonché gli Enti che siano in qualsiasi modo investiti dalla competenza specifica. Con lo stesso provvedimento con cui viene adottato il calendario sono stabilite le tipologie delle singole attrazioni.
2. E' prevista la possibilità di derogare al periodo stabilito qualora intervengano motivazioni tali da giustificare la restrizione o il prolungamento dell'esercizio del parco.
3. La programmazione delle attività dello spettacolo viaggiante su suolo privato avverrà secondo le disposizioni ed i termini di cui all'art. 6, ad eccezione del termine di presentazione delle istanze in relazione al quale si applica il comma 1 dell'art.5.

Art. 5

Domanda e documentazione per la concessione delle aree

1. L'esercente che intende installare le proprie attrazioni dello spettacolo viaggiante o di banchi commerciali all'interno dei parchi calendarizzati ai sensi dell'art. 4, comma 1, deve presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, nel rispetto dei seguenti termini:
 - a) entro il 31 gennaio, per la partecipazione ai parchi ed alle singole attività dello spettacolo viaggiante dal 1 febbraio al 30 giugno dello stesso anno;
 - b) entro il 31 marzo di ogni anno per la partecipazione ai parchi ed alle singole attività dello spettacolo viaggiante, dal 1 luglio dello stesso anno al 31 gennaio dell'anno successivo.
2. Nella domanda devono essere specificati:
 - a) generalità del titolare dell'attrazione nonché recapito, se diverso dalla residenza, presso cui inviare eventuali comunicazioni (facoltativa l'indicazione del recapito telefonico);
 - b) numero di partita IVA o codice fiscale della Ditta;
 - c) precisa denominazione delle attrazioni da installare;
 - d) precise misure delle attrazioni da installare, nonché le misure di ingombro (pedane, casse, tettoie, etc.);
 - e) indicazione di eventuale necessità di variazione della metratura dell'attrazione e/o dell'ingombro delle pedane rispetto agli anni precedenti;
 - f) eventuale richiesta di cambio attrazione con le relative misure ed ingombri;
 - g) dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane per cui si chiede l'autorizzazione alla sosta;
 - h) titolo di proprietà, o che legittima il possesso, dell'attrazione che si intende installare.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) collaudo annuale delle attrazioni da installare;
 - b) copia della licenza d'esercizio corredata dalla dichiarazione di prosecuzione delle attività;
 - c) copia dell'assegnazione di codice identificativo previsto dal D.M.18/05/2007 corredata dai "Long Book" aggiornati;
 - d) fotografie delle attrazioni che si intendono installare;
 - e) elenco delle persone autorizzate dal titolare alla conduzione dell'attrazione in caso di assenza temporanea;
 - f) polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati a persone e cose;
 - g) copia del documento di riconoscimento del richiedente;
 - h) diritti di istruttoria di cui alla delibera di G.M n.99 del 21/04/2011.
4. Le domande pervenute fuori termine o incomplete di uno dei documenti di cui al comma 3 non sono accolte e non danno diritto alla frequenza del parco.

5. La documentazione in scadenza dopo la data di inoltro e prima della data di inizio dell'attività deve essere aggiornata nel termine comunicato dal competente Ufficio e comunque entro i 30 giorni precedenti l'apertura del parco.
6. Ogni esercente potrà installare esclusivamente attrazioni di sua proprietà e potrà richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda purché riferite allo stesso parco.

Art.6

Formazione delle graduatorie

1. Alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti nel parco concorrono gli esercenti che abbiano presentato regolare domanda in carta legale ai sensi dell'art. 5.
2. La graduatoria viene formata in base ai seguenti criteri con calcoli che si riferiscono agli ultimi 10 anni di frequenza ininterrotta nel parco:
 - a) maggiore anzianità di frequenza ininterrotta in ogni singolo parco per cui si concorre;
 - b) maggiore anzianità di presenza dell'attrazione nel parco;
 - c) maggiore anzianità di appartenenza alla categoria.
3. Ad ogni esercente viene attribuito per ogni attrazione e per ogni singolo parco un punteggio secondo i seguenti criteri:
 - a) in caso di formazione di un parco nuovo, la posizione degli ammessi è determinata dalla sommatoria dei punteggi generali maturati a seguito della partecipazione degli stessi ai vari parchi cittadini (punteggi personali e punteggi di frequenza);
 - b) per i parchi già attivati ogni anno, a ciascun esercente partecipante verranno attribuiti, per ogni attrazione e per ogni singolo parco, a partire dal secondo anno di frequenza, i seguenti punteggi:
 - b1) punti 2, solo in caso di effettiva partecipazione, per ogni anno di frequenza anche in sostituzione di operatori assenti;
 - b2) punti 0,25, solo in caso di effettiva partecipazione, per ogni anno di presenza al parco dell'attrazione;
 - b3) punti 0,10, indipendentemente dalla partecipazione, per ogni anno di anzianità di categoria, aumentati di ulteriori punti 0,10 per titolari di attrazioni residenti da almeno due anni sul territorio regionale.

Art.7

Assegnazione dei posteggi

1. Il Comune, nel termine massimo di 30 giorni prima dell'apertura del parco, provvede a redigere la relativa graduatoria di formazione del parco rendendola di dominio pubblico ed informandone i rappresentanti di categoria con i quali o per mezzo dei quali si possa creare apposita pianta dell'area con il posizionamento delle varie attrazioni, tenendo conto del seguente ordine e del relativo punteggio assegnato:
 - a) attrazioni grandi;
 - b) attrazioni medie;
 - c) attrazioni piccole – tiri;
 - d) attrazioni piccole – rotonde;
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere sul posizionamento di eventuali attrazioni eccezionalmente grandi e/o quelle di particolari dimensioni di ingombro, che non potranno essere in alcun caso soggette a scelta da parte degli interessati.
3. L'assegnazione del posteggio è effettuata dall'Ufficio Comunale competente e della stessa è dato preavviso agli interessati almeno 15 giorni prima della data di apertura del parco.



Art.8

Adempimenti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per l'occupazione del suolo comunale, in base all'art.1 della Legge 18/03/1968 n.337, con la quale viene riconosciuta la funzione sociale all'attività dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe previste dal Regolamento Comunale Tosap. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti realizzate con installazioni di attrazioni e attrezzature per l'attività dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq; del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq; del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
2. La consegna dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e delle necessarie eventuali autorizzazioni agli esercenti utilmente inseriti in graduatoria è subordinata ai seguenti adempimenti:
 - a) polizza assicurativa/fidejussoria a garanzia ed a copertura di danni al suolo ed alle infrastrutture e responsabilità civile verso terzi .
 - b) Versamento in unica soluzione o singole soluzioni della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico e di quello per la raccolta e smaltimento dei rifiuti.
3. Alla conclusione del periodo autorizzato per l'esercizio delle attrazioni, verrà effettuato un sopralluogo, con stesura di relativo verbale, da parte del Comune al fine di verificare l'eventuale constatazione di danni di qualsivoglia natura.
4. L'accertato mancato assolvimento di tributi, canoni, tasse spese per utenze, scaturenti da passate edizioni del parco, comporta la perdita del 50% del punteggio totale acquisito nonché l'esclusione da parco per anni 1.

Art.9

Prescrizioni ed obblighi dell'esercente durante l'apertura

1. Ciascun titolare di attrazione è tenuto ad operare direttamente o tramite un addetto o un rappresentante il cui nominativo deve essere segnalato preventivamente all'Amministrazione all'atto della domanda di partecipazione. Lo spazio assegnato non può essere concesso ad altra persona.
2. I concessionari devono provvedere, durante il periodo di attività, alla pulizia dell'area occupata rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.
3. L'utilizzo di apparecchiature foniche e/o di sorgenti sonore rivolte alla diffusione di musica vengono disciplinate da apposita ordinanza Sindacale.
4. Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo ad ogni titolare di tenere a disposizione, per i controlli degli Organi competenti, la seguente documentazione:
 - a) autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
 - b) eventuale autorizzazione sanitaria;
 - c) documento di riconoscimento dell'esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio.
5. Non è consentito lo smontaggio anticipato, così come il posticipo dell'attività rispetto alla data programmata, delle attrazioni ad eccezione di eventuali casi straordinari di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco opportunamente comprovabile da parte del titolare dell'attrazione. L'abbandono anticipato del parco, senza giustificato motivo, comporta la totale perdita del punteggio acquisito nell'anno in corso.
6. All'interno del parco possono essere collocati, oltre all'attrazione, esclusivamente gli impianti indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, ad esclusione dei carriaggi e carovane disciplinato dall'art. 17.

Art.10

Orario dei parchi

1. L'orario delle attività è stabilito, di concerto con le organizzazioni di categoria, con l'ordinanza sindacale di cui all'art. 9, comma 3.

Art.11

Obbligo di frequenza e sospensive.

1. La frequenza ai parchi è obbligatoria.
2. Può essere concesso, dietro specifica richiesta scritta fatta pervenire almeno 30 giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva, senza perdita del punteggio maturato, per gravi e non prevedibili motivi determinati da cause di forza maggiore quali ricoveri ospedalieri o gravi malattie invalidanti, certificate da medici del Servizio Sanitario Nazionale, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio, oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. La sospensiva può essere concessa 1 volta ogni 3 anni e dopo un minimo di 3 anni di partecipazione consecutiva alla manifestazione.
3. Le motivazioni di cui al comma 1 devono essere debitamente e tempestivamente documentate. Per i guasti all'attrazione è necessario che il titolare presenti opportuna relazione tecnica rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione.
4. In caso di mancata partecipazione al parco programmato, al di fuori dei termini e delle condizioni previste dai punti precedenti, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde, per il primo anno, il 50% del punteggio acquisito relativo alla presenza; qualora l'assenza si ripeta senza "giustificazione", verranno decurtati i punteggi relativi alla presenza al parco.

Art.12

Cambio di attrazione

1. Ferma restando la classificazione operante all'interno del parco, il cambio di attrazione può essere richiesto solo dalla Ditta che abbia frequentato il parco a pieno titolo con la stessa attrazione e consecutivamente per i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.
2. La richiesta di sostituzione delle attrazioni o di modifica delle stesse, rispetto a quelle autorizzate nelle edizioni passate del parco, devono, essere presentate contestualmente alla domanda di concessione dell'area. Solo per cause di forza maggiore, debitamente da documentare, può essere richiesta la sostituzione o la modifica dell'attrazione non oltre 60 giorni prima dell'apertura del parco.
3. La concessione di cambio attrazione può avvenire purché la nuova attrazione non abbia una superficie d'ingombro superiore del 20 % rispetto a quella sostituita, ed inoltre non impedisca o intralci il posizionamento di altre presenti nel parco.
4. Se la sostituzione o il cambio di attrazione determina il superamento delle misure d'ingombro consentite e l'attrazione è di tipologia simile a quelle esistenti nel parco, non può essere trasferito il punteggio acquisito dall'attrazione cessata. Nel caso di sostituzione con tipologia diversa da quelle esistenti nel parco e con il superamento del 20% della superficie d'ingombro, verrà applicata una perdita di punteggio acquisito dall'attrazione cessata in proporzione alla percentuale eccedente l'ingombro consentito.
5. Qualora si presenti l'eventualità di un cambio di mestiere presentato contemporaneamente da due esercenti per una stessa attrazione, sarà data precedenza all'esercente che vanta un maggior numero di anni di frequenza ininterrotta nel parco.

Art.13

Attrazioni "novità" o di particolare interesse

1. **Per rendere più interessante il parco divertimenti, deve essere consentita, ai sensi del successivo comma 5, l'installazione sino a due nuove attrazioni non presenti nel parco per effetto dell'articolo 6. A tal fine, l'esercente può presentare domanda secondo le modalità di cui all'art.5.**
2. **Dall'installazione di cui al comma 1 non deriva acquisizione di alcuna "anzianità" di punteggio a valere sulle previsioni di cui all'articolo 6 lett.b).**
3. Il richiedente deve presentare, nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento, idonea documentazione fotografica e tecnica che dimostri le particolari caratteristiche dell'attrazione e la sua conformità all'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 337/1968.
4. **Ai fini del comma 1, per ogni parco di cui all'art.2, comma3, l'Amministrazione è tenuta a rendere disponibile almeno uno spazio.**
5. **L'Amministrazione per dare esecuzione a quanto indicato al comma 1, redige una graduatoria provvisoria secondo i seguenti criteri cumulativi:**
 - a) **novità assoluta rispetto agli ultimi dieci anni, punti 5;**
 - b) **punti 0,50 per ogni anno di presentazione della domanda non collocatesi in graduatoria in posizione utile, sino ad un massimo complessivo di punti 5 nell'arco dei dieci anni;**
 - c) **punteggio di cui alla lettera b3 dell'articolo 6, comma 3;**
 - d) **in caso di parità di punteggio, sarà considerato elemento di preferenza l'anzianità di iscrizione alla camera di commercio.**

Art.14
Successione

1. In caso di cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del titolare, dovuta a decesso, invalidità o altro motivo, i diritti dello stesso sono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado che ne facciano richiesta e che documentino il diritto acquisito a pena di decadenza entro un anno dalla data di cessazione (dichiarazione di successione, atto di donazione).

Art. 15
Cessione attività

1. In favore di colui che acquisisce l'attività o un ramo della stessa con regolare atto pubblico viene riconosciuto:
 - a) il 100% del punteggio di frequenza maturato dal cedente, **referito all'effettiva presenza dell'attrazione nel parco**, se si tratta di un familiare o affine fino al terzo grado;
 - b) il 50% in tutti gli altri casi.
2. Nei casi di cui al comma 1 bisogna dimostrare il possesso dei requisiti di legge necessari per accedere al diritto acquisito.
3. Il cedente può formulare istanza per l'esercizio di una nuova attività di spettacolo viaggiante ma in tal caso perde tutti i diritti acquisiti presso il parco nel quale svolgeva attività con l'attrazione ceduta.
4. **In caso di trasformazione da ditta individuale a Società, i punteggi acquisiti dalla relativa persona fisica possono essere ceduti al soggetto giuridico, nella misura del 100%, qualora la stessa persona fisica, prima strutturata in ditta individuale, divenga legale rappresentante della Società. Nel caso sia diverso il legale rappresentante rispetto alla persona fisica, prima strutturata in ditta individuale, il punteggio è attribuito ai sensi del superiore comma 1 lett.a) e b).**

Art.16
Banchi commerciali



1. L'organico del parco prevede anche la presenza di padiglioni per la somministrazione di alimenti e bevande e banchi commerciali, nel numero di volta in volta stabilito dall'Amministrazione comunale, classificati secondo le seguenti tipologie:

- a) banchi gastronomici per vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le crepes, che possono esercitare solo mediante furgoni attrezzati, omologati e certificati anche dal punto di vista sanitario;
- b) banchi dolciumi per la vendita di prodotti dolciari compreso zucchero filato, pop-corn, etc.;
- c) piccole postazioni con ingombro massimo di mq.1,5 per la vendita di un solo prodotto alimentare.

2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere ammessi nel parco i soggetti in possesso di autorizzazione al commercio itinerante per il settore alimentare.

Art.17

Carovane e carriaggi

1. La sosta delle carovane e dei carriaggi viene autorizzata esclusivamente nei luoghi indicati dall'Amministrazione comunale. La richiesta di autorizzazione deve contenere chiaramente l'indicazione del mezzo, della targa e delle relative misure d'ingombro.

Art.18

Parchi non programmabili

1. Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere quali festival, feste di Circoscrizione, fiere e simili, possono derogare alle disposizioni di cui all'art. 2, ferma restando la classificazione di cui all'art.1.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'attività di spettacolo viaggiante può essere autorizzata previa presentazione, da parte dell'organizzatore della manifestazione, della relativa richiesta all'Ufficio Comunale competente almeno 30 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni nonché allegando le singole domande degli interessati redatte secondo quanto indicato nell'art. 5.

Art.19

Parchi permanenti

1. Ai parchi di divertimento permanenti si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel presente Capo.

Art.20

Commissione di Parco

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la formazione di una Commissione di Parco, composta da tre membri, eletti dai partecipanti nella precedente edizione del Parco. Compito della Commissione sarà quello di coadiuvare gli Uffici comunali nella corretta installazione delle attrazioni in base alla pianta organica prevista per l'area, sia la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco stesso e alla gestione delle spese di organizzazione della manifestazione.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI O DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art.21

**Individuazione aree per singole attrazioni
o per piccoli complessi di attrazioni**

1. Sul territorio del Comune di Reggio Calabria il suolo pubblico per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni o con piccoli complessi di attrazioni, tutti destinati ad una utenza di bambini, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/1968, è concesso nelle aree individuate di volta in volta dal competente Settore comunale, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dai Settori coinvolti nel procedimento.

Art.22

**Modalità di assegnazione degli spazi per le singole attrazioni
o per piccoli complessi di attrazioni**

1. Le aree individuate ai sensi dell'art.20, sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate con apposito bando. Le graduatorie del bando hanno validità biennale e sono predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) anzianità di attività nel Comune di Reggio Calabria;
- b) anzianità di appartenenza alla categoria;
- c) maggiore anzianità dell'attrazione;
- d) aspetto qualitativo dell'attrazione e del servizio offerto.

2. Il bando può prevedere per specifiche località, quale requisito di partecipazione, la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico di cui all'art. 20 è condizionata alla preventiva sottoscrizione della convenzione stessa.

3. Le modalità di presentazione della domanda, i punteggi per la formazione della graduatoria e le modalità di comunicazione agli operatori saranno definite in sede di approvazione del bando di cui al comma 2, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3.

Art.23

Eventi o manifestazioni occasionali

1. In occasione di fiere, sagre paesane ed altre manifestazioni, l'inserimento di eventuali attrazioni dello spettacolo viaggiante è subordinato alla presentazione della planimetria dell'area concessa per la manifestazione, al fine di valutare l'idoneità recettiva dell'area ed il rispetto delle norme di sicurezza, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3.

**CAPO IV°
CIRCHI E ATTIVITÀ SIMILARI**



Art. 24
Complessi circensi e simili

1. Per complessi circensi e simili si intendono quelli compresi nella Sezione IV (Circhi Equestri e ginnastici) di cui all'elenco ministeriale, aggiornato, della Legge 337/1968.

Art.25
Classificazione complessi circensi

1. I complessi circensi sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- a) I^a categoria – tendone con asse maggiore superiore a 44 metri- n.posti a sedere superiore a 2000;
 - b) II^a categoria – tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri – n.posti a sedere compreso tra 1000 e 2000;
 - c) III^a categoria – tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri – n.posti a sedere tra 600 e 900;
 - d) IV^a categoria – tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri – n.posti a sedere tra 350 e 500;
 - e) V^a categoria – tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri – n.posti a sedere tra 100 e 300.

Art.26
Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno per l'attività da svolgere nel periodo primaverile dell'anno successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno per l'attività da svolgersi nel periodo autunno/inverno dello stesso anno.

2. Nelle domande è necessario specificare:

- a) il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
- b) la precisa denominazione del complesso circense;
- c) la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare;
- d) le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
- e) il numero e le dimensioni delle carovane-abitazione e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
- f) il periodo per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine delle rappresentazioni;
- g) indicazione estremi codice identificativo di cui al D.M.18/05/2007;
- h) elenco degli animali al seguito(numero e specie);
- i) la categoria del circo ed il numero dei posti a sedere.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

- a) diritti di istruttoria;
- b) planimetria e relazione descrittiva dell'area da occupare;
- c) copia della licenza d'esercizio;
- d) copia documento d'identità del richiedente in corso di validità;

3. Le domande pervenute fuori termine o incomplete di uno dei documenti di cui al comma 3 non sono accolte e non danno diritto alla frequenza del parco.

4. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'Ufficio comunale competente predisponde, in base ai criteri di cui all'art. 26, una graduatoria delle istanze e provvede a

darne comunicazione agli interessati ed alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

5. Entro 15 giorni dall'inizio dell'effettiva occupazione gli interessati dovranno:

- a) aver versato la cauzione o stipulato fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dei danni arrecati al patrimonio comunale, di euro 2.500,00 per i circhi di prima e seconda categoria e per le esibizioni auto moto acrobatiche, di euro 1.500,00 per i circhi di terza e quarta categoria, di euro 750,00 per i circhi di quinta categoria ;
- b) aver effettuato il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;

6. Ai fini dell'espressione del parere da parte della competente Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo Comunale, la cui richiesta dovrà essere inoltrata almeno 30 giorni prima della presunta data dello spettacolo, occorre produrre i seguenti documenti:

- a) fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
- b) fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali e registro degli animali autorizzati alla detenzione;
- c) dossier tecnico descrittivo degli impianti e delle attrezzature impiegate nonché degli impianti elettrici utilizzati corredato da relativo certificato di conformità;
- d) planimetrie dell'impianto con la dislocazione dei posti a sedere;
- e) polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati a persone e cose;

Art. 27

Assegnazione delle aree

1. I periodi di assegnazione delle aree di cui all'art.2 dovranno essere valutati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con necessità prioritarie non programmabili.

2. Potranno essere concessi spazi per un periodo di massimo tre settimane per i Circhi di prima o seconda categoria che ne facciano regolare richiesta e di due settimane per le categorie inferiori.

In concomitanza con la programmazione delle concessioni di suolo pubblico ed in coincidenza con manifestazioni circensi su suolo pubblico non può essere rilasciata alcuna autorizzazione all'attività da esercitarsi su suolo privato da adibire ad uso pubblico. Pertanto, l'esercizio predetto può essere autorizzato in periodi non coincidenti con il calendario pubblico del Settore comunale di competenza.

3. La permanenza delle attività predette su suolo privato dovrà conformarsi a quanto stabilito dal predetto comma 2.

4. L'autorizzazione all'installazione di spettacoli circensi non può essere concessa qualora non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla precedente programmazione.

Art.28

Prescrizioni

1. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte almeno 15 giorni prima dell'effettiva occupazione:

- c) aver versato la cauzione o stipulato fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dei danni arrecati al patrimonio comunale, di euro 2.500,00 per i circhi di prima e seconda categoria e per le esibizioni auto moto acrobatiche, di euro 1.500,00 per i circhi di terza e quarta categoria, di euro 750,00 per i circhi di quinta categoria ;
- d) aver effettuato il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
- e) aver stipulato apposito contratto con impresa di pulizia pubblica o privata per il prelievo giornaliero dei rifiuti speciali (liquami e stallaggio);
- f) aver stipulato gli appositi contratti per la fornitura di energia elettrica ed acqua;



- g) aver presentato istanza, nei termini indicati dall'ultimo comma dell'art.25, di visita tecnica della Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo Comunale o Provinciale per il relativo esame progettuale e/o sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità;
- h) aver presentato, presso il competente Ufficio Veterinario dell'ASL, il piano di emergenza in caso di fuga degli animali pericolosi, l'elenco o il registro degli animali presenti, indicandone la specie ed il numero degli esemplari, il nominativo del medico veterinario che li assiste, il responsabile della custodia, la dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura e che sono stati rispettati i criteri emanati dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, nonché la documentazione relativa alla salute ed al benessere degli animali stessi;
- i) aver ottemperato a quanto prescritto nel Regolamento Comunale sulla detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali e negli spettacoli pubblici.

2. Lo svincolo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione avverrà a seguito di sopralluogo, effettuato da parte del Comune alla conclusione del periodo autorizzato per l'esercizio delle attrazioni, con stesura di relativo verbale, al fine di verificare l'eventuale constatazione di danni di qualsivoglia natura. In caso di accertamento di danni al patrimonio comunale la cauzione o fideiussione verrà incamerata fino alla concorrenza delle spese sostenute o da sostenere da parte del Comune.

Art.29

Licenza d'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di circo è subordinato all'autorizzazione comunale di cui all'art. 69 del TULPS approvato con R.D. del 18 giugno 1931 rilasciata a seguito del parere favorevole della Commissione di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo Comunale o

Art. 30

Fanno parte delle attività dello spettacolo viaggiante e, pertanto, soggette alle norme del presente Regolamento:

- a) la Sezione II – BALLI A PALCHETTO(o Balere);
- b) la Sezione III – TEATRI VIAGGIANTI (Teatri Viaggianti e Teatri Burattini);
- c) la Sezione V – ESIBIZIONI AUTO-MOTO ACROBATICHE
- d) la Sezione VI – SPETTACOLO DI STRADA

L'esercizio delle suddette attività è subordinato all'autorizzazione comunale di cui all'art.69 del TULPS rilasciata, laddove previsto, a seguito di parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Art.30 bis

Attività circensi da esercitarsi su suolo privato da adibire ad uso pubblico.

1.All'esercizio delle attività circensi da esercitarsi su suolo privato da adibire ad uso pubblico si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Capo, con particolare riguardo agli adempimenti preordinati al rilascio della licenza d'esercizio di cui all'art.20

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31
Elenco aree e calendario attività

1. Al momento dell'approvazione del presente regolamento, le aree individuate dall'Amministrazione comunale per ospitare gli spettacoli viaggianti e circensi sono le seguenti individuate con la delibera di Giunta Comunale n.715 del 06/11/2006:

- a) area di Parco Pentimele (area posteggio);
- b) area mercatale di via Sottolume di Pellaro.

3. Le aree individuate al comma 2 possono essere modificate con la delibera di Giunta Comunale da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 1.

Art. 32
Sospensione o revoca della concessione per pubblico interesse

1. Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art.33
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dal TULPS, approvato con R.D. n. 773/1931, o da diverse disposizioni di legge, le violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto disposto nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981, n. 689.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per lo spettacolo viaggiante si applicano le sotto elencate sanzioni accessorie:

- a) perdita del punteggio maturato nel parco al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - 1) installazione ed esercizio di un'attrazione in assenza di autorizzazione con accertata sanzione;
 - 2) assenza consecutiva dal parco per due edizioni determinata da qualsivoglia motivo;
 - 3) mancata presentazione della documentazione a corredo di una richiesta di sospensiva;
- b) costituisce motivo di esclusione dal parco e comporta l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione:
 - 1) l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo ed in posizione diversa da quella assegnata;
 - 2) l'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata e non corrispondente alle caratteristiche tecniche documentate;
 - 3) la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione;
 - 4) il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
 - 5) l'installazione e l'esercizio di un'attrazione con metratura diversa da quella autorizzata;
 - 6) l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti di emissioni sonore;
 - 7) l'esercente che, per l'anno in corso faccia richiesta di inserimento in graduatoria per installare attrazioni nel parco ed è stato sanzionato nell'anno precedente;
 - 8) comporterà l'esclusione dalla partecipazione al parco per l'anno successivo, la mancata occupazione del posto assegnato.



3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per i circhi, in caso di violazione delle norme contenute nel capo IV si applicano la sanzione accessoria dell'esclusione dalla piazze cittadine fino ad un massimo di tre anni.

Art. 34

Abrogazione di norme precedenti

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

Art. 35

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale ed al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione dei relativi tributi previsti da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.